

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALCHIUSELLA

Via Provinciale n°10 – 10039 Val di Chy – Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

n°. 10 del 18/02/2025

Oggetto: ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **diciotto** del mese di **febbraio** alle ore 11:30 nella sala delle adunanze dell'Unione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto dell'Unione, vennero convocati i componenti della Giunta dell'Unione.

All'appello risultano presenti:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
MINELLONO Remo	Presidente	X	
BAGLIVO Fernando	Assessore	X	
Totale		2	0

Assiste alla seduta il Sig. DALLAN dott. Paolo, Vice Segretario dell'Unione.

Il Presidente Sig. **MINELLONO Remo**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

ACCANTONAMENTO AL FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI ANNO 2025

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Dato atto che:

con delibera C. C n. 18 del 30/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 e il bilancio di previsione 2025-2027;

Premesso che:

ai sensi dell'art. 1 c. 859 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), così come modificato dal c. 854 dell'art. 1 della Legge 160/2019, qualora l'ente locale al 31 dicembre rilevi un debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013, non inferiore di almeno il 10% a quello risultante al 31.12 dell'esercizio precedente e comunque non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio oppure, pur rispettando la suddetta condizione, presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2024 non rispettoso dei termini di cui all'art 4 del D. Lgs. n. 231/2002, è tenuto a stanziare entro il 28 febbraio 2025 nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "Fondo garanzia dei debiti commerciali" per l'importo calcolato ai sensi del c. 862 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, che confluisce a fine esercizio nella quota libera del risultato di amministrazione;

Richiamato il c. 2 dell'art. 9 del D. L. n. 152/2021 che modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 858 e seguenti della L. 145/2018, che prevede che gli enti in contabilità finanziaria sono obbligati all'accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio e, inoltre, con la lettera a) e che interviene sulle modalità di calcolo dell'indicatore relativo al debito residuo;

Viste pertanto in dettaglio le seguenti disposizioni della Legge n. 145/2018:

- art. 1 c. 859: *"A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, c. 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*

- b) le misure di cui ai commi 862 o 864, se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.";*

- art. 1 comma 861: *"Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare";*

- art. 1 comma 862: *"Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse*

dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) al 1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”

• art. 1 comma 867: “A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.”;

Considerato che l'Ente

- ha effettuato la comunicazione dell'importo del debito commerciale residuo al 31/12/2024 sul nuovo Portale “Area RGS” tenuto conto dei valori risultanti dall'elaborazione dei dati sul Portale stesso e sulla base dei dati contabili locali presenti nel software gestionale di contabilità dell'Ente;
- ha calcolato, tramite i dati della Piattaforma stessa, l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

Rilevato che le risultanze della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, c. 1, del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 (PCC) e degli indicatori di cui al citato art. 1 c. 859 per l'anno 2023 dell'Unione di comuni Montani Valchiusella risultano le seguenti:

Stock del debito al 31/12/2023	€ 638,76
Ammontare delle fatture ricevute nel 2024	€ 1.463.702,69
5% delle fatture ricevute	€ 73.185,13
Stock del debito al 31/12/2024	€ 351,68
Obiettivo di riduzione dello stock del debito	€ 574,88
Tempo di ritardo dei pagamenti	-6,95 GG

Preso atto che l'Ente, sulla base dei dati risultanti dalla Piattaforma, non è tenuto ad effettuare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali poiché il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio 2024, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, si è verificata la riduzione di almeno il 10% dello stock del debito residuo rispetto al 31/12 dell'esercizio precedente e presenta un indicatore di ritardo dei pagamenti pari a – 6,95 gg;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sul presente decreto a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di attestare i seguenti valori presenti sulla Piattaforma della Ragioneria Generale della Stato alla data del 31/12/2024:

Stock del debito al 31/12/2023	€ 638,76
Ammontare delle fatture ricevute nel 2024	€ 1.463.702,69
5% delle fatture ricevute	€ 73.185,13
Stock del debito al 31/12/2024	€ 351,68
Obiettivo di riduzione dello stock del debito	€ 574,88
Tempo di ritardo dei pagamenti	-6,95 GG

2. Di attestare che l'Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente.
3. Di certificare che, sulla base dei valori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e degli obblighi di comunicazione, l'Ente non è tenuto ad accantonare nessun importo a Fondo di garanzia debiti commerciali.
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che è redatto il presente verbale che, osservate le prescritte formalità, viene sottoscritto

Il Presidente
F.to MINELLONO Remo

Il Vicesegretario dell'Unione
F.to DALLAN dott. Paolo

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. n° 267/2000 e s.m.i.

Il Vicesegretario dell'Unione
F.to DALLAN dott. Paolo

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. n° 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio Contabile
F.to DALLAN dott. Paolo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

☐ viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale dell'Unione, indirizzo internet – www.unionevalchiusella.it – accessibile al pubblico (art. 32 – comma 1 – della legge 18/06/2009 n. 69) il giorno 21/02/2025 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000 s.m.i.);
Reg. Albo Pretorio N.

Il Vicesegretario dell'Unione
F.to DALLAN dott. Paolo

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Val di Chy, lì 21/02/2025

Il Vicesegretario dell'Unione
F.to DALLAN dott. Paolo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

☐ è divenuta esecutiva il giorno _____
☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000)
☐ ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio dell'Unione confermato l'atto con deliberazione n. _____, in data _____ (art. 42, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
☐ E' stata pubblicata all'Albo Pretorio digitale dell'Unione, indirizzo internet – www.unionevalchiusella.it – accessibile al pubblico (art. 32 – comma 1 – della legge 18/06/2009 n. 69), come prescritto dall'art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 21/02/2025 al 08/03/2025 n° _____ ;

Val di Chy, lì 21/02/2025

Il Vicesegretario dell'Unione
F.to DALLAN dott. Paolo